



# **REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CONSULTE**

*Approvato con delibera Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## *Premessa*

*Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina gli organismi di partecipazione su base territoriale e area tematica denominati “Consulte comunali”.*

*Nello specifico disciplina le relazioni tra l'Amministrazione e le consulte sul tema della partecipazione alle decisioni pubbliche, per presentare progetti e raccogliere suggerimenti e istanze, basate su strumenti e attività di ascolto, confronto e di assunzione di corresponsabilità reciproche per l'attuazione delle decisioni e azioni comuni.*

*L'Amministrazione Comunale, attraverso le Consulte, persegue la finalità di ampliare e rendere effettiva la partecipazione della comunità locale, promuovendo tra i cittadini il senso di appartenenza alla stessa nonché attivando spirito di protagonismo, ascolto e collaborazione con l'Amministrazione, incoraggiando la cittadinanza attiva e l'assunzione di responsabilità comuni e condivise per il perseguimento dell'interesse generale.*

*Con il presente regolamento si dà attuazione alle previsioni dello statuto comunale in materia di consultazione.*

*Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni statutarie che disciplinano gli istituti di partecipazione, come i referendum, le petizioni e le proposte di iniziativa popolare.*

## Indice generale

|                                                                                         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'.....                                                       | 4 |
| TITOLO I.....                                                                           | 4 |
| GLI ORGANISMI TERRITORIALI.....                                                         | 4 |
| ART. 2 - ASSEMBLEA E CONSULTA DELLE FRAZIONI.....                                       | 4 |
| ART. 3 - L' ASSEMBLEA DI FRAZIONE.....                                                  | 5 |
| ART. 4- LA CONSULTA DELLE FRAZIONI.....                                                 | 5 |
| TITOLO II.....                                                                          | 7 |
| GLI ORGANISMI TEMATICI.....                                                             | 7 |
| ART. 5 - LE TIPOLOGIE DI CONSULTE TEMATICHE.....                                        | 7 |
| ART. 6 - LA CONSULTA DELLO SPORT.....                                                   | 7 |
| ART. 7 - LA CONSULTA DEL VOLONTARIATO.....                                              | 8 |
| TITOLO III.....                                                                         | 8 |
| DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE.....                                        | 8 |
| ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE FRAZIONI E DELLE CONSULTE<br>TEMATICHE..... | 8 |
| ART. 9 - CONSULTE IN ASSEMBLEA CONGIUNTA.....                                           | 9 |

## **ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente regolamento attua le disposizioni previste dallo Statuto comunale nell'ambito degli organismi di partecipazione.
2. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini, anche organizzati in Consulte, all'attività politico - amministrativa intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività, per assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
3. A tal fine gli organismi di partecipazione istituiti con il presente regolamento operano, in attuazione del principio di sussidiarietà, come tramite delle istanze dei cittadini nei confronti dell'Amministrazione, rappresentando sedi permanenti di confronto, discussione e proposta, promuovendo occasioni di incontro e relazione con altri soggetti, svolgendo funzioni di impulso e sostegno all'Amministrazione Comunale ed avvicinando i cittadini alle istituzioni.
4. Gli organismi di partecipazione si articolano in territoriali e tematici.

## **TITOLO I GLI ORGANISMI TERRITORIALI**

### **ART. 2 - ASSEMBLEA E CONSULTA DELLE FRAZIONI**

1. Ai fini di preservare e di valorizzare le peculiarità del territorio comunale, sono istituite le seguenti forme di partecipazione popolare:
  - ***l'Assemblea di frazione***
  - ***la Consulta delle frazioni***
2. l'Assemblea e la Consulta si fanno interpreti delle esigenze espresse dalla cittadinanza a livello territoriale, al fine di rendere effettiva la partecipazione del singolo allo sviluppo ed all'evoluzione della comunità locale.
3. A tal fine nel territorio di Figline e Incisa Valdarno sono storicamente riconosciute dalla comunità le seguenti Frazioni:
  1. ***Porcellino***
  2. ***Restone***
  3. ***Cesto/Scampata***
  4. ***Gaville***
  5. ***Ponte agli Stolli***
  6. ***Brollo***
  7. ***Burchio***
  8. ***Palazzolo***
  9. ***Poggio alla Croce***
  10. ***La Massa***

**11. Stecco**

**12. Matassino**

### **ART. 3 - L' ASSEMBLEA DI FRAZIONE**

1. L' Assemblea di frazione, a cui possono partecipare i cittadini residenti in ciascuna frazione, ha funzioni consultive e propositive nei confronti dell'Amministrazione nonché di promozione e cura del territorio e della vita sociale della frazione. I cittadini che risiedano in località non riconducibili ad una delle frazioni di cui all'art. 2, ma che per consistenza demografica e per comunanza di interessi presentino caratteristiche analoghe a quelle delle frazioni storicamente riconosciute, possono partecipare all'Assemblea della frazione territorialmente più vicina.
2. Compete in particolare all'Assemblea:
  - a) la formulazione di proposte rispetto alle priorità di impiego delle risorse di bilancio destinate annualmente dall'Amministrazione alla frazione;
  - b) la promozione di iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita nella frazione;
  - c) la promozione di occasioni di incontro, di socializzazione e di aggregazione fra gli abitanti del proprio territorio;
  - d) la promozione di momenti di solidarietà e di riunioni per discutere e conoscere i pareri su problemi comuni o questioni particolari della frazione;
  - e) la promozione e l'organizzazione di iniziative di cura del proprio territorio.
3. L' Assemblea viene convocata e presieduta, almeno una volta all'anno, dal rappresentante eletto dalla frazione in seno alla Consulta.
4. L'Assemblea decide a maggioranza dei presenti.
5. I Rappresentanti di frazione sono tenuti a redigere il verbale delle riunioni delle Assemblee e ad trasmetterlo entro 15 giorni al Sindaco, inviandolo alla e mail istituzionale [consulta.frazioni@comunefiv.it](mailto:consulta.frazioni@comunefiv.it). Il verbale è messo a disposizione dei capigruppo consiliari.

### **ART. 4- LA CONSULTA DELLE FRAZIONI**

1. La Consulta delle Frazioni concorre ad assicurare il collegamento e l'integrazione tra le Assemblee di frazione e fra queste e l'Amministrazione comunale, nell'ottica della Città come bene comune.
2. Della Consulta fa parte un rappresentante per ogni frazione.
3. I componenti non devono trovarsi nelle condizioni di inconferibilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per la carica di Consigliere comunale.

4. Il ruolo di componente della Consulta delle Frazioni non è compatibile con quello di Consigliere comunale, nè è cumulabile con quello di componente delle Consulte Tematiche. In ogni caso la Consulta non deve essere utilizzata per finalità di propaganda politica o partitica.
5. I membri della Consulta vengono individuati con le seguenti modalità:
  - Il Sindaco convoca le Assemblee di frazione stabilendo le date e gli orari per l'elezione dei rappresentanti di Frazione, e ne dà comunicazione ai Consiglieri comunali via Pec per consentirne la partecipazione.
  - Il Sindaco, attraverso pubblico avviso, affisso almeno 30 giorni prima della data delle votazioni, informa i cittadini residenti nella frazione del giorno delle elezioni, indicando che ciascun cittadino residente può presentare la propria candidatura per l'elezione a membro della Consulta della frazione in cui risiede, attraverso la compilazione di un modulo predisposto da trasmettere al Comune a mani o in via telematica entro 3 giorni prima della votazione.
  - Il giorno successivo alla scadenza del termine per le candidature, gli uffici comunali predispongono per ciascuna frazione la lista dei candidati in ordine alfabetico e ne predispongono la pubblicazione presso ciascuna frazione, in luoghi appositamente individuati e nel sito del Comune.
  - Il Sindaco, attraverso pubblico avviso, convoca in assemblea pubblica i residenti di ciascuna frazione i quali provvedono, a maggioranza, ad eleggere il componente della Consulta delle frazioni, individuando anche due membri supplenti, scegliendo tra i nominativi presenti nella lista di candidati della frazione.
  - Le votazioni si svolgono il giorno dell'Assemblea di frazione durante il suo svolgimento e fino a 20 minuti dopo la sua conclusione. Il tempo consentito per le votazioni non potrà essere inferiore a 3 ore.
  - Entro 15 minuti dall'inizio dell'Assemblea, ogni cittadino residente può proporre la propria candidatura compilando l'apposito modulo messo a disposizione. In tal caso il nominativo verrà aggiunto in calce alla lista dei candidati.
  - I cittadini residenti che abbiano compiuto 16 anni esprimono il loro voto a scrutinio segreto mediante una scheda a preferenza scritta. Ogni cittadino può esprimere fino a tre preferenze.
  - Lo scrutinio avviene al termine delle operazioni di voto. Allo scrutinio deve essere presente il Sindaco o suo delegato.
  - Risulta eletto il candidato che ha conseguito più voti. Il secondo e il terzo candidato in ordine di voti assumono la funzione di membri supplenti.
  - In caso di parità di voti, sia che si tratti di rappresentante effettivo o supplente, si procede a nuova votazione da convocarsi entro 10 giorni. In tal caso si potrà esprimere una sola preferenza. Il tempo per le votazioni sarà massimo due ore. Dovrà essere presente il Sindaco o suo delegato.
  - In caso di dimissioni o impedimento prolungato del rappresentante, subentra il supplente che ha ottenuto più voti.
6. Il cambiamento di residenza presso un'altra frazione comporta la decadenza del rappresentante individuato, che viene sostituito in seno alla Consulta dal membro supplente.
7. Alle riunioni della Consulta possono partecipare rappresentanti della Giunta comunale ed il Consigliere delegato alle frazioni.

**TITOLO II**  
**GLI ORGANISMI TEMATICI**  
**ART. 5 - LE TIPOLOGIE DI CONSULTE TEMATICHE**

1. Possono essere istituite altre Consulte organizzate per aree tematiche al fine di attivare l'istituto della partecipazione per determinate funzioni e ambiti di attività dell'Amministrazione (ad esempio Consulta dei giovani, delle pari opportunità ecc.).
2. La Giunta, di propria iniziativa, o su proposta del Consiglio Comunale, provvede a determinare l'area tematica relativa alla Consulta da istituire, ne determina la tipologia di soggetti partecipanti e le modalità di selezione. Della modalità e dei tempi di costituzione ne informa i consiglieri comunali.
3. Al fine dell'individuazione delle associazioni che possono far parte delle consulte tematiche si tiene presente l'ambito di intervento indicato da ciascuna organizzazione all'atto della sua iscrizione al RUNTS o agli altri albi previsti.
4. Le Consulte tematiche hanno funzione consultiva. Le funzioni consultive si esercitano attraverso l'espressione di pareri non vincolanti su atti deliberativi, provvedimenti, progetti, iniziative, nelle materie di competenza, su richiesta dell'Amministrazione comunale.
5. Sono istituite le seguenti Consulte per le macro aree tematiche di seguito indicate:
  - Sport
  - Volontariato (su ambiti diversi da quelli per i quali è istituita apposita Consulta tematica)

**ART. 6 - LA CONSULTA DELLO SPORT**

1. Al fine di favorire, sviluppare e coordinare attività ed iniziative tese a promuovere la pratica motoria e sportiva sul territorio comunale, viene istituita la Consulta dello Sport.
2. Compete alla Consulta:
  - proporre e stimolare iniziative tendenti alla diffusione della pratica motoria e sportiva, intesa come occasione per lo sviluppo della salute e del benessere psico-fisico dei cittadini;
  - tutelare e valorizzare le risorse presenti sul territorio comunale, operando da stimolo per la costruzione di un solido rapporto tra associazionismo sportivo, volontariato, istituzioni, enti pubblici e privati;
  - proporre iniziative per la diffusione della cultura e della conoscenza in materia di sport e pratica motoria.
3. La consulta è così composta:
  - Assessore con delega allo sport.

- Un rappresentante per ciascuna associazione di promozione sportiva presente sul territorio, iscritta al RUNTS o all'albo comunale delle associazioni o al registro delle società/associazioni sportive tenuto dal Coni.
- Un rappresentante degli enti di promozione sportiva e delle società sportive che operano in ambito comunale.

### **ART. 7 - LA CONSULTA DEL VOLONTARIATO**

1. Al fine di favorire la partecipazione all'azione amministrativa, con funzioni di consultazione sull'andamento dei servizi e delle attività comunali nelle materie in cui operano le istanze del volontariato e dell'associazionismo, è istituita la Consulta del Volontariato, composta da rappresentanti delle associazioni di volontariato iscritte al RUNTS o all'albo comunale delle associazioni.
2. La Consulta opera nelle seguenti aree di intervento:
  - tutela del benessere sociale dell'individuo, della famiglia, dell'integrazione ed inclusione sociale, della solidarietà e dei diritti civili;
  - valorizzazione del patrimonio storico-culturale del territorio, promuovendo la tutela della cultura e delle tradizioni locali;
3. La Consulta è così composta:
  - Assessore con delega all'associazionismo e quello competente per materia;
  - da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di volontariato iscritte al RUNTS o all'albo comunale delle associazioni.

## **TITOLO III**

### **DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE**

#### **ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE FRAZIONI E DELLE CONSULTE TEMATICHE**

1. La Consulta elegge democraticamente, al proprio interno, a maggioranza, un Coordinatore, che si raccorda con l'Amministrazione ed in particolare con gli Assessori di riferimento.
2. La prima riunione per l'elezione del Coordinatore viene convocata dal Sindaco e presieduta dallo stesso o da un suo delegato.
3. Sentito il Sindaco, o l'Assessore con delega per materia, il Coordinatore convoca e presiede la Consulta, fissa la data, l'orario e gli argomenti da trattare. Il verbale di ogni riunione viene redatto a cura del Coordinatore, anche attraverso un membro della Consulta da lui individuato. Copia del verbale viene trasmesso all'Amministrazione comunale che lo mette a disposizione dei Capigruppo.

4. Le proposte o i pareri dei rappresentanti delle frazioni possono essere discussi in seno alla Consulta se ne viene richiesto l'inserimento all'ordine del giorno della seduta, previa presentazione delle relative istanze all'apposita e mail [consulta.frazioni@comunefiv.it](mailto:consulta.frazioni@comunefiv.it). Le proposte e i pareri presentati alla stessa mail, ma di cui non viene richiesto l'inserimento all'ordine del giorno delle sedute, avranno riscontro entro 60 giorni.
5. La Consulta si riunisce in via ordinaria due volte all'anno. La convocazione può essere richiesta anche da 1/3 dei componenti su un ordine del Giorno individuato.
6. In casi particolari ed urgenti, e nel caso in cui non sia rispettato quanto previsto al punto precedente, la Consulta può essere convocata dal Sindaco.
7. In caso di assenza il coordinatore può delegare un altro componente a ricoprirne le funzioni.
8. In caso di dimissioni o decadenza del Coordinatore in carica, la Consulta viene convocata dal Sindaco entro 60 giorni per l'elezione del sostituto.
9. Ogni membro della Consulta può proporre l'iscrizione di argomenti da trattare all'ordine del giorno dei lavori della Consulta medesima.
10. Le riunioni della Consulta sono aperte al pubblico e sono tenute nella sala del Consiglio comunale, a meno che le singole Consulte non si autodeterminino diversamente.
11. Il Sindaco terrà informato periodicamente il Consiglio comunale sulle attività della Consulta.
12. Le Consulte hanno durata pari a quella del Consiglio Comunale. I membri delle consulte restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti e comunque per un massimo di 120 giorni decorrenti dalla proclamazione del nuovo Sindaco.
13. La funzione di Componente di una Assemblea o Consulta è esercitata dai cittadini a titolo gratuito.

#### **ART. 9 - CONSULTE IN ASSEMBLEA CONGIUNTA**

1. L'Amministrazione comunale può convocare apposite riunioni con i Coordinatori delle Consulte, anche congiunte.
2. Le Consulte si riuniscono in assemblea congiunta, attraverso i rispettivi Coordinatori, almeno una volta all'anno per l'indirizzo generale di inizio attività (informazioni generali, linee guida, incontro con Sindaco e Assessori) e per ricevere informazioni sulle scelte fondamentali del bilancio comunale.
3. Ogni anno l'Amministrazione comunale riferisce ai Consiglieri in merito all'attività delle Consulte attive.